

SPUNTI PRIVATISTICI IN TEMA DI SPIN-OFF «DA RICERCA», TRA FUNZIONE SOCIALE E REGOLE DI MERCATO

Di Michele Spinozzi

| 279

SOMMARIO: 1. Le cifre distintive del modello spin-off «da ricerca». - 2. Lo spin-off «da ricerca» in Italia. – 3. Ambito di utilizzo, problematiche applicative e possibilità di sviluppo dell'università che si fa impresa.

ABSTRACT. I processi di costituzione di spin-off «da ricerca» costituiscono strumenti di collegamento sinergico tra il mondo imprenditoriale e la ricerca scientifica che hanno ormai assunto una rilevanza non più trascurabile. La necessità di superare la tradizionale dicotomia tra ricerca «pura» e ricerca «applicata», insita nella genesi di una nuova iniziativa imprenditoriale avviata direttamente dall'università, pone tuttavia sotto il profilo civilistico una serie di interrogativi destinati a rimanere senza risposta laddove l'ente universitario assumesse il profitto quale principale (se non addirittura esclusivo) parametro di riferimento, disattendendo le proprie funzioni e prerogative.

The «research» spin-off constitution processes represent instruments of synergistic connection between the business world and scientific research that have now taken on a relevance that is no longer negligible. However, the need to overcome the traditional dichotomy between «pure» and «applied» research, inherent in the genesis of a new entrepreneurial initiative initiated directly by the university, poses from a civil law perspective a series of questions destined to remain unanswered should the university entity assume profit as the main (if not exclusive) parameter of reference, disregarding its own functions and prerogatives.

1. Le cifre distintive del modello spin-off «da ricerca».

Le locuzioni «spin-off universitari» o «spin-off accademici»¹ appartengono ormai da tempo al lessico giuridico, per quanto l'individuazione delle caratteristiche peculiari di dette tipologie d'impresa ad oggi non risulti ancora del tutto agevole e più d'una appaiano, invero, le problematiche alle stesse sottese.

Pur mancando una definizione univoca, i tratti distintivi dello spin-off universitario² sono quelli di una unità economica o, per meglio dire, di una nuova iniziativa imprenditoriale avviata direttamente dall'università (o da un ente di ricerca pubblica), ovvero dal corpo docente, sia in regime di tempo pieno che definito, dal personale tecnico e amministrativo, da borsisti, dottorandi, laureati e, finanche, da studenti, al fine di perseguire le opportunità imprenditoriali dischiuse dall'applicazione delle conoscenze e delle tecnologie sviluppate nell'ambito dell'attività di ricerca, in una rinnovata chiave dinamica ed evolutiva³.

¹ Per impresa spin-off “universitaria” è convenzionalmente intesa quella realtà generata direttamente dall'università, mentre al concetto di spin-off “da ricerca” vengono solitamente ricondotte tutte le imprese sviluppatesi non solo in ambito universitario, ma anche all'interno di organizzazioni che svolgono ricerca pubblica. Si distinguono poi i c.d. spin-off “universitari”, direttamente partecipati dall'università, dalle imprese spin-off “accademiche”, non partecipate ma meramente supportate dall'ente universitario di riferimento. In taluni casi, si parla poi di spin-off “di ateneo” con riferimento a quelle realtà che, a prescindere dalla partecipazione dell'ente al capitale sociale, sono caratterizzate dall'aver presentato richiesta di accreditamento che, ove ottenuta, consente nella maggior parte dei casi di poter utilizzare il logo dell'università e concorrere alla concessione di finanziamenti pubblici. Ai fini della presente trattazione, in difetto di definizioni univoche, i termini saranno usati – in senso latamente improprio – come sinonimi, intendendo per spin-off “accademici”, “universitari” o “da ricerca” tutte le realtà imprenditoriali generate da attività di ricerca scientifica svolta nelle università e, in subordine, negli enti pubblici di ricerca.

² Puntuale è la definizione fornita da P. ZANELLI, *Nuovi percorsi della ricerca dell'impresa: l'esperienza di spin-off intrapresa dall'Università di Bologna*, in *Contr. impr.*, 2000, III, p. 1461: “Con il termine spin-off universitario si intende quella particolare modalità di creazione di impresa che si propone di inserire nel mondo imprenditoriale studenti dei corsi di studio, laureandi, neo-laureati, allievi dei corsi di specializzazione e di dottorato, borsisti post-laurea e post-dottorato, titolari di assegni di ricerca, ricercatori, professori, dipendenti delle università appartenenti al personale tecnico amministrativo, proiettando sul mercato strutture istituzionali quali i Dipartimenti e ancorando in maniera ancor più incisiva la formazione universitaria di tutti i livelli alle esigenze della realtà economica esterna costituita dalle imprese produttrici di beni e servizi”. Si v. inoltre, M. GRANIERI, *Circolazione (manca) dei modelli e ricerca delle soluzioni migliori. Il trasferimento tecnologico dal mondo universitario all'industria e la nuova disciplina delle invenzioni di azienda*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, 1, p. 76; G. ANTONELLI, *Organizzare l'innovazione. Spin off da ricerca, metaorganizzazioni e ambiente relazionale*, Monza, 2004, p. 20 ss.; sia consentito inoltre un richiamo M. SPINOZZI, *Lo spin-off “da ricerca”: profili istituzionali e costituzionali dell'università che si fa impresa*, in *Il diritto degli affari.it*, ottobre 2013, p. 1 ss.

³ Per un'analisi attenta del fenomeno si v., per tutti, A. BARONCELLI, V. CHIESA, A. PICCALUGA, *Dall'accademia all'impresa. Uno studio delle imprese spin-off della ricerca in Italia*, in *Percorsi imprenditoriali generati dall'Università. Il fenomeno spin-off accademici*, Bologna, 2001, p. 52 ss.

Sulle problematiche connesse alle ripercussioni che gli spin-off possono avere sulla gestione dei rapporti lavorativi all'interno degli enti universitari e di ricerca pubblica v., per tutti, M. BORZAGA, *Ricerca scientifica pubblica, proprietà intellettuale e rapporti di lavoro*, in

Questa peculiare declinazione dell'attività imprenditoriale, riconducibile strutturalmente nell'alveo delle attività esercitate in forma di società di capitali, è funzionalmente e dichiaratamente preordinata all'utilizzazione economica dei risultati della ricerca dell'ente universitario. Quest'ultimo può semplicemente rendere la disponibilità di una serie di servizi e strutture dipartimentali, oltre che la partecipazione del proprio personale di ruolo e non, per facilitarne l'avvio e il primo sviluppo, o, in alternativa, aderire direttamente all'attività economica⁴.

Condizione necessaria, ma non sufficiente, è la riconducibilità dell'oggetto sociale nell'alveo di un preciso (e innovativo) progetto di trasferimento di tecnologie, ovvero di sviluppo di determinati risultati delle attività di ricerca scientifica⁵.

L'ente universitario può rimanere nella compagine sociale fino al superamento della prima fase "di formazione", ma può essere altresì previsto un successivo utilizzo dei diritti di proprietà industriale in capo all'università. In questo modo, si verifica un crescente distacco di un certo numero di risorse, umane e non, dal contesto di ricerca pubblica di riferimento, subordinata all'approvazione che deve esprimere una commissione "tecnica" interna all'ente il cui scopo è quello di valutare possibili ricadute commerciali.

Contestualmente si assiste alla genesi di un'iniziativa imprenditoriale autonoma, che consente di valorizzare direttamente le esperienze professionali di ogni soggetto interessato, chiaramente mediante il prevalente apporto del corpo docente⁶.

Le esperienze estere dimostrano che gli spin-off da ricerca rappresentano una tra le modalità più efficaci e durature di trasferimento della conoscenza, dato che mediante la costituzione di detta attività imprenditoriale il ricercatore può indubbiamente trarre profitti maggiori e riesce a valorizzare al mas-

Ricerca scientifica pubblica, trasferimento tecnologico e proprietà intellettuale, a cura di R. Caso, Bologna, 2005, p. 172 ss.

⁴ Gli atenei possono essere titolari o meno di quote o azioni della società spin-off. In ipotesi di partecipazione diretta dell'università, i regolamenti solitamente prevedono una disciplina particolare, volta ad evitare i rischi legati all'esercizio di una qualunque attività imprenditoriale. Frequente, nella prassi, è poi la stipula di patti parasociali finalizzati a tutelare gli interessi dell'ente, nonché la previsione di opzioni *call* e *put* da esercitare al momento di uscita dal capitale sociale.

⁵ Giuridicamente, l'espressione "trasferimento tecnologico", pur essendo utilizzata dal legislatore italiano e da quello comunitario, descrive un fenomeno assai eterogeneo, come puntualmente rilevato da R. CASO, *La commercializzazione della ricerca scientifica pubblica: regole e incentivi*, in *Ricerca scientifica pubblica, trasferimento tecnologico e proprietà intellettuale*, cit., p. 9 ss; sul tema del trasferimento di conoscenze, spunti di particolare interesse in M. LIBERTINI, *I centri di ricerca e le invenzioni dei dipendenti nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2006, I, 50.

⁶ G. ANTONELLI, *Organizzare l'innovazione. Spin off da ricerca, metaorganizzazioni e ambiente relazionale*, cit., p. 33 ss.; G. GROSSI e P. RUGGIERO, *Teoria e prassi degli spin-off universitari*, in *Azienda Pubblica*, 2006, 1, 55 ss.; G. VALENTINUZ e G. C. PIANI, *Gli spin-off del sistema della ricerca pubblica in Friuli Venezia Giulia Dal contesto normativo alla rappresentazione delle imprese*, Trieste, 20196, p. 34 ss.; degne di note appaiono, altresì, le riflessioni, relative allo sviluppo di imprese spin-off da ricerca in regioni economicamente ai margini, di D. PORCHEDDU e M. PIREDDA e A. USAI, *Spin-off universitari in regioni economicamente marginali: il caso della Sardegna*, in *Econ. dir.terziario*, 2005, 2, p. 645 ss.



simo il risultato della ricerca scientifica rispetto alla tipica concessione di brevetti, tradizionale figura di riferimento nel settore del trasferimento di tecnologia⁷.

I ricavi dell'attività d'impresa vengono, poi, solitamente reinvestiti dall'università o dall'ente nella stessa ricerca, generando e alimentando così un sistema circolare virtuoso tra l'attività universitaria e il mondo imprenditoriale⁸.

2. Lo spin-off «da ricerca» in Italia.

A fronte degli importanti e gratificanti risultati ottenuti all'estero dai programmi volti ad incentivare la nascita di imprese spin-off ad alta vocazione tecnologica, in Italia il tema dei rapporti tra università e impresa è tradizionalmente fonte di opinioni variegata e discordi; il fenomeno dell'università che si fa impresa è stato tradizionalmente guardato con una certa ritrosia, per una serie di diverse e concorrenti ragioni, anche di ordine concettuale⁹.

Una su tutte, la necessità di superare la proverbiale dicotomia tra ricerca “pura”, tradizionalmente monopolio del mondo accademico, e ricerca “applicata”, svolta e sovvenzionata dai privati¹⁰.

In questo contesto, le nostre università sono rimaste, fino alla fine degli anni novanta del secolo scorso, sostanzialmente ancorate alla tipica offerta di servizi consistenti nella didattica e nella ricerca di base. Solo dopo l'emanazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 intitolato “Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mo-

⁷ Si v., a tal proposito, A. BARONCELLI, *Imprenditorialità e ricerca*, in AA.VV., *Percorsi imprenditoriali generati nell'Università. Il fenomeno “spin-off accademici”*, cit., p. 13 ss.; G. ANTONELLI, *Organizzare l'innovazione. Spin off da ricerca, metaorganizzazioni e ambiente relazionale*, cit., p. 59 ss.

⁸ Si v. ampiamente sul punto M. COSSU, *Spin-off universitari e accademici in forma societaria. Spunti sul modello organizzativo dello spin-off*, in *Impresa e mercato. Studi dedicati a Mario Libertini*, a cura di V. DI CATALDO e V. MELI e R. PENNISI, Milano, I, 2015, p. 119 ss., secondo la quale “nello specifico ambito degli enti pubblici di ricerca, esistono modelli economici e dati empirici a confermare la naturale attitudine degli spin-off, quale veicolo per il trasferimento di conoscenze, a sostenere la crescita nel mercato regionale di riferimento e l'aumento di risorse delle università specie in aree geoeconomiche depresse e università marginali, o comunque non elitarie; e la constatazione risulta ancora più interessante nel momento storico nel quale il modello di finanziamento pubblico alla ricerca di base progressivamente declina”.

⁹ Negli Stati Uniti, oltre che in gran parte dei paesi europei, a partire dagli anni ottanta del secolo scorso le università e, più in generale, gli enti di ricerca hanno guardato con sempre maggior favore i meccanismi di trasferimento tecnologico tra il mondo accademico e quello aziendale. Tali sinergie, come osservato da G. GROSSI e P. RUGGIERO, *op. cit.*, 61 “si sono spesso rivelate un successo sia per l'industria, che guadagna in competitività e avanzamento tecnologico, sia per l'università, che ha la possibilità di utilizzare la ricchissima proprietà intellettuale di cui dispone per finanziare la propria ricerca e di formare i propri studenti, rendendoli più competitivi e preparati nei confronti del mondo del lavoro”.

¹⁰ Si v., da ultimo, P. ERRICO, *I brevetti sulle biotecnologie fra ricerca pubblica e sviluppo privato. Indicazioni sull'esperienza statunitense*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, 6, p. 311;

Per una disamina attenta delle modalità attraverso cui la ricerca pubblica può in concreto estrinsecarsi v., ampiamente, S. DE BLASI, *op. cit.*, p. 57 ss.

bilità dei ricercatori”, il nostro legislatore, per la prima volta, ha riconosciuto la possibilità di costituire società “finalizzate all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca”¹¹.

Per quanto il riconoscimento legislativo risulti preordinato sostanzialmente alla concessione di specifiche forme di sostegno e finanziamento, mancando una compiuta disciplina del fenomeno spin-off e venendo di fatto rimessa ai singoli atenei ogni forma di specifica regolamentazione della materia, è evidente la volontà di porre un ordine in una materia che, fino a quel momento, era stata caratterizzata da interventi normativi del tutto episodici e scarsamente coordinati¹².

Sotto il profilo del ricercatore impegnato nel trasferimento della conoscenza, il principale riferimento normativo è poi certamente rappresentato dall’articolo 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, che sancisce un’oggettiva e insuperabile incompatibilità tra posizione di professore e ricercatore universitario con l’esercizio di attività commerciali e industriali, «fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin-off o di start-up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell’ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»¹³.

¹¹ Il tutto con la partecipazione azionaria, il concorso o, più semplicemente, il relativo impegno di “professori e ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente da enti di ricerca, ENEA e ASI, nonché dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sulla base di regolamenti delle università e degli enti di appartenenza, che ne disciplinino la procedura autorizzativa e il collocamento in aspettativa ovvero il mantenimento in servizio o nel corso di studio, nonché le questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale e che definiscano le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con le società costituite o da costituire”, ovvero “università, enti di ricerca, ENEA ed ASI per i casi di cui alle lettere d) ed e) e al comma 2, nonché per le attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2”.

A parere di A. DE NUNZIO, *La partecipazione dell’università a società. Gli spin-off universitari, con particolare riguardo a quelli dell’Università di Perugia*, in *Rass. giur. umbra*, 2006, p. 597, l’emanazione del d. lgs. 27 luglio 1999, n. 297 rappresenta “un chiaro esempio di come il concetto di ricerca universitaria si sia oggi evoluto da ricerca pura in ricerca sperimentale e applicativa”; G. ANTONELLI, *op. cit.*, p. 15 ss.

¹² Per una attenta ricostruzione del quadro normativo di riferimento si v. M. COSSU, *op. cit.*, p. 122 ss.

¹³ Con successivo Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 10 agosto 2011, n. 168, in vigore dal 1 novembre 2011, è stato emanato il regolamento attuativo della suddetta previsione che si limita, ad ogni buon conto, unicamente a prevedere che lo svolgimento di qualsivoglia attività a favore dello spin-off da parte del ricercatore non possa porsi nel benché minimo contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con l’università, ovvero in conflitto con le attività dell’ateneo. Nel disciplinare il regime delle incompatibilità, il regolamento attuativo vieta espressamente che “i membri del consiglio di amministrazione, i professori ed i ricercatori membri delle commissioni di ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del senato accademico, i direttori dei dipartimenti dell’università, non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari”; tale divieto, ad ogni buon conto, non è assoluto, in quanto è fatta salva l’ipotesi “in cui il direttore del dipartimento sia desi-

3. Ambito di utilizzo, problematiche applicative e possibilità di sviluppo dell'università che si fa impresa.

Dunque lo spin-off da ricerca è una delle formule più rappresentative e, probabilmente, la più innovativa mediante cui si esplica il processo di trasferimento tecnologico dalle università al mondo produttivo, tradizionalmente perseguito unicamente mediante lo sfruttamento del patrimonio brevettuale.

Mentre il brevetto consente però un'utilizzazione soltanto marginale del potenziale economico dell'innovazione, limitatamente alla tipologia di ricerca "codificabile", lo spin-off permette, per contro, uno sbocco diretto e naturale sul mercato. In questo modo l'università sfrutta una nuova possibilità che è costituita dalla diretta valorizzazione delle idee, stravolgendo così il concetto e la tradizionale funzione dell'ente universitario.

Processo di ibridazione che induce una serie di considerazioni, non solo di carattere pratico.

Anzitutto è evidente che alla divulgazione, obiettivo e referente primario della ricerca "di base", viene a contrapporsi il "segreto", concetto chiave del successo imprenditoriale¹⁴.

In questa prospettiva è legittimo interrogarsi sul ruolo che le università dovrebbero svolgere nella diffusione e nel trasferimento della conoscenza mediante imprese spin-off e, in termini concettualmente ancora più radicali, sulla possibilità di conciliare due istanze apparentemente incompatibili, cioè a dire la ricerca scientifica e l'attività economica posta in essere dalla c.d. "università imprenditoriale"¹⁵.

La dicotomia è solo apparente, in quanto il rapporto fra le stesse è chiaro e inequivocabile: l'attività economica non può che rappresentare una successiva o, per meglio dire, ulteriore finalità rispetto alla realizzazione del

gnato a far parte del consiglio di amministrazione di spin off o start up, del quale non sia socio o proponente, dall'ateneo di appartenenza".

¹⁴ Correttamente A. COSTA, *Competitività e spin-off. Analisi di alcuni casi italiani ed esteri*, Bari, 2000, p. 33, rileva che "all'interno dei centri di ricerca pubblici e privati i dipendenti possono acquisire esperienze professionali di livello elevato tali da spingerli a portare avanti propri progetti innovativi e ad ottenere sempre maggiore riscontro nel mercato. Questi soggetti sono spinti, non di rado, a sottovalutare le reali aspettative della clientela e le dimensioni dei mercati di sbocco dei propri prodotti; così finiscono per essere eccessivamente orientati verso la ricerca delle soluzioni tecnicamente migliori, anche se non richieste dai clienti"; in senso conforme E. SALVADOR, *Il finanziamento delle imprese Spin-off. Un confronto fra Italia e Regno Unito*, in *Ceris - Cnr, Working Paper* n. 12, 2006, p. 20, la quale evidenzia anche i non pochi problemi nei rapporti con gli istituti di credito. In senso parzialmente difforme, S. DE BLASI, *op. cit.*, p. 107-108. Non si può, inoltre, non rilevare come, da un'analisi dei dati regionali e nazionali sugli spin-off, emerga che le imprese accademiche, solitamente, non mostrino significativi margini di crescita, pur essendo connotate da una scarsa mortalità.

¹⁵ La formula è ormai di uso comune; si v., da ultimo, H. HETZKOWITZ e A. WEBSTER e C. GEBRHARDT e B. R. CANTISANO TERRA, *The Future of the University and the University of the Future: Evolution of Ivory Tower to Entrepreneurial Paradigm*, in *29 Research Policy*, 313, 2000.

benessere della collettività mediante la diffusione della conoscenza, obiettivo preminente dell'ente universitario¹⁶.

Al fine di delineare i profili istituzionali e costituzionali dell'università che si fa impresa è dunque necessario muovere dal presupposto che la finalità di insegnamento e ricerca di detti enti è *in rerum natura* e che il perseguimento della stessa deve rappresentare la cartina al tornasole anche nella costituzione e nella partecipazione universitaria a società aventi scopo di lucro, trattandosi di un limite interno invalicabile della rigorosa strumentalità della dimensione imprenditoriale rispetto alle finalità istituzionali¹⁷.

Da un lato, è innegabile che l'università, attraverso lo spin-off, possa ricavare utili, contribuire allo sviluppo economico e avvicinare il mondo della ricerca a quello imprenditoriale, sensibilizzando indirettamente il sistema territoriale sulle potenzialità della ricerca scientifica e sulle possibilità di

¹⁶ Sui doveri di solidarietà sociale quali criteri conformatori della libertà di iniziativa economica si v., ampiamente, N. IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, 1998, Bari, p. 115 ss.; P. PERLINGIERI, *Persona e Mercato*, in *Riv. dir. civ.*, 1995, 1, 289; ID., *Mercato, solidarietà e diritti umani*, in *Rass. dir. civ.*, 1995, I, p. 94 ss., il quale chiaramente afferma che “il mercato si prospetta come rischio, ma ragionevolmente prevedibile, come concorrenza tra iniziative, ma leale e corretta, per di più garantita da regole e limiti. La funzione del mercato si desume dagli stessi valori che, immanentemente, dall'interno vincolano la libertà economica legittimandola come potere di rilevanza costituzionale. In questo consiste il nesso decisivo tra libertà di iniziativa economica e valori personalistici e solidaristici della Costituzione, là dove «inviolabili» sono i diritti dell'uomo e «inderogabili» sono i doveri di solidarietà economica, politica e sociale, e là dove le situazioni patrimoniali – impresa, proprietà, contratto – non possono non avere una funzione socialmente rilevante e soprattutto non possono non realizzarsi in conformità ai valori della persona umana”; ID., *Introduzione alla problematica della «proprietà»*, Camerino, 1971, p. 73 ss.; S. RODOTÀ, *Il terribile diritto*, II° ed., Bologna, 1990, 451 ss.; G. ALPA, *Solidarietà*, in *Nuova giur. civ. comm.* 1994, II, p. 365 ss.; G. NICOLETTI, *Solidarismo e personalismo*, in *Noviss. dig. it.*, XVII, Torino, 1970, p. 835 ss.; F. LUCARELLI, *Solidarietà e autonomia privata*, Napoli, 1970, p. 90 ss.; G. AMATO, *Il mercato nella Costituzione*, in *Quad. cost.*, 1992, p. 10.

¹⁷ Il riferimento è alla sentenza resa dal Consiglio di Stato il 3 giugno 2011, n. 10, in *Foro It.*, 2011, n. 7/8, p. 365 ss., con nota di M. GRANIERI, *Di università imprenditoriale, società «spin-off» e finalità istituzionali dell'ente*; in *Corr. giur.*, 2011, n. 9, p. 1214 ss., con nota di D. DELL'ORO e L. CARBONE e M. D'ADAMO, *Società possedute dalle Università e partecipazione a gare*; in *Urb. app.*, 2011, 12, p. 1461 ss., con nota di S. SPUNTARELLI, *Questioni interpretative in ordine alla costituzione di società commerciali da parte delle Università*; in *Gior. dir. amm.*, 2011, n. 8, p. 882 ss., con nota di L. CARBONE e R. VICARIO, *Delibere pubbliche sulla costituzione di una società pubblica e invalidità derivata del successivo negozio giuridico privato*; in *Dir. proc. amm.*, 2011, 4, p. 1351 ss., con nota di F. GOISIS, *La strumentalità pubblicistica delle società a partecipazione pubblica: profili critici di diritto nazionale e comunitario e implicazioni di riparto di giurisdizione*. Il Consiglio di Stato è netto nell'affermare la sussistenza di un vincolo o, più correttamente, di un nesso eziologico e (soprattutto) strumentale tra le finalità proprie dell'ente universitario e la costituzione o la partecipazione in società aventi scopo lucrativo. L'arresto giurisprudenziale, anche in ragione dell'autorevolezza della pronuncia, consente, laddove residuassero dubbi in proposito, di meglio definire i limiti entro cui la dimensione imprenditoriale dell'università può svilupparsi e, pertanto, di fornire utili indicazioni anche in relazione al tema che ci occupa. Tutt'altro che infondate, a tal proposito, appaiono le perplessità di M. GRANIERI, *op. ult. cit.*, p. 387, circa la legittimità, a seguito della pronuncia in parola, degli spin-off di consulenza o di servizi, tipologia peraltro molto diffusa, in ragione del fatto che “le attività ad alto contenuto di tecnologia presuppongono un risultato della ricerca suscettibile di utilizzazione industriale, eventualmente previa attività di sviluppo della quale spetta alla spin-off di farsi carico”.



sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale; dall'altro lato, è però evidente che, divenendo impresa, l'ente rischia fisiologicamente di disattendere la sua precipua funzione e tradire il proprio ruolo¹⁸.

Il paventato repentaglio può essere scongiurato solo ribadendo e riaffermando il necessario collegamento che sempre deve sussistere tra l'attività di impresa e le finalità istituzionali dell'ente universitario. Ecco quindi che l'università, per sua stessa vocazione, anche in questo processo di "imprenditorializzazione", non può che adoperarsi per rendere accessibili a chiunque i risultati della ricerca svolta, poiché questi "contribuiscono allo stato delle conoscenze dell'umanità, per cui non può esservi esclusiva o monopolio meritevoli di tutela"¹⁹.

In tale direzione spinge anche la Raccomandazione della Commissione Europea del 10 aprile 2008 che, nell'indicare la via da seguire per una piena e corretta valorizzazione dei risultati della ricerca accademica, invita gli enti di ricerca pubblica a definire la propria *policy* per il trasferimento tecnologico e, quindi, di renderla pubblica. Nel documento si puntualizza in particolare che, pur essendo i trasferimenti tecnologici una possibile fonte di ricavo per l'ente, questo non potrà mai essere considerato l'obiettivo primario, in quanto la valorizzazione del benessere sociale deve prevalere su qualunque istanza (per quanto ovviamente legittima) di matrice economica²⁰.

La regola è che i risultati dell'attività scientifica pubblica siano accessibili a tutta la collettività²¹; la prospettiva del profitto, pur apparendo estranea a

¹⁸ Condivisibili, benché riferite alle vicende relative ai diritti brevettuali, sono le riflessioni svolte da V. DI CATALDO, *Contratti di ricerca e diritto di brevetto negli U.S.A.*, in *Contr. impr.*, 1988, 3, p. 897, sui possibili condizionamenti dell'attività accademica rispetto alle logiche commerciali. Si v. inoltre, M. GRANIERI, *Circolazione (mancata) dei modelli e ricerca delle soluzioni migliori. Il trasferimento tecnologico dal mondo universitario all'industria e la nuova disciplina delle invenzioni di azienda*, cit., p. 77.

Correttamente paventa anche il rischio di una possibile "contesa finanziaria" tra lo spin-off e l'ateneo per il reperimento di fondi M. COSSU, *op.cit.*, p. 121.

¹⁹ Sono le preziose considerazioni di E. CATERINI, *Il negozio giuridico di ricerca. Le istanze della persona e dell'impresa*, Napoli, 2005, p. 147; in senso conforme V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 897-898.

²⁰ Obiettivo da perseguire nonostante le politiche di contenimento e di risanamento del debito pubblico che hanno spinto l'Italia, come altri paesi dell'Unione Europea, a ridurre sempre più il finanziamento accademico, promuovendo impropriamente la concezione di università come realtà imprenditoriale ad ogni effetto che, per sopravvivere, deve essere in grado di produrre utili. Processo che appare ormai avviato e, per certi versi, ormai di dubbia reversibilità, come correttamente rilevato da R. CASO, *op. ult. cit.*, p. 19 secondo il quale, ad oggi, a fronte di un aumento esponenziale dei costi della ricerca, i finanziamenti pubblici vengono sempre più spesso centellinati, inducendo "le università e gli enti di ricerca ad attingere a fonti di finanziamento alternative. Contemporaneamente i governi hanno incentivato il ricorso al finanziamento da parte delle industrie".

²¹ Sul punto, estremamente incisive paiono le riflessioni di M. LIBERTINI, *I centri di ricerca e le invenzioni dei dipendenti nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2006, 2, p. 49, il quale osserva che le università non hanno solitamente né i mezzi, né gli incentivi e neppure le strutture appropriate per affrontare, in proprio, la fase di sviluppo dell'invenzione; funzione precipua delle stesse, nonché dei centri di ricerca pubblici "è stata storicamente, e dovrebbe ancora essere, quella di svolgere ricerca di base, e quindi di produrre idee inventive e in genere creazioni intellettuali destinate poi a divenire di dominio pubblico, e quindi tali da essere valorizzate nell'ambito della ricerca industriale autonomamente svolta dalle imprese in concorrenza fra loro"; sulla impossibilità di ricondurre

tali dinamiche, può essere certamente coniugata con l'attività di ricerca pubblica, a condizione che il perseguimento di interessi di natura patrimoniale sia subordinato rispetto alla realizzazione delle principali finalità istituzionali dell'ente, con la consapevolezza che la ricerca scientifica rappresenta certamente un fattore di primaria importanza nello sviluppo e nel progresso della collettività e, quindi, dell'individuo²².

Ciò sta a significare, nello specifico, che l'università non può disattendere la sua funzione essenziale e, di conseguenza, tradire la propria vocazione adducendo motivazioni squisitamente patrimoniali, posto che la “*filosofia del denaro*”, intesa “*quale modello di calcolo esclusivo*”²³, non può in alcun caso rappresentare una soddisfacente chiave di lettura di ogni fenomeno economico e, a maggior ragione, di un fenomeno economico generato nell'ambito di un ente che, nella sua essenza, è chiamato a coltivare e diffondere la conoscenza nell'interesse dell'individuo²⁴.

Considerazioni che non appaiono eccentriche se solo di considera che qualsiasi attività di impresa non può non essere strumento di utilità sociale, ovvero di “*progresso di tutti in condizioni di eguaglianza*”²⁵; ecco quindi che una realtà imprenditoriale gemmata da un'università non solo non potrà mai disattendere la funzione istituzionale dell'ente, ma sarà chiamata a perseguire massimamente quegli stessi obiettivi di utilità sociale che fungono

l'oggetto della ricerca al regime di appartenenza privatistica v., diffusamente, P. D'ADDINO SERRAVALLE, *I nuovi beni e il processo di oggettivizzazione giuridica. Profili sistematici*, Napoli, 1999, p. 132 ss.

²² Sul punto, efficacemente, v. E. CATERINI, *op. cit.*, p. 38 ss.

²³ L'espressione è mutuata da L. ROSSI CARLEO, *Diritto del mercato, diritto per il mercato o diritto per i soggetti del mercato?*, in *Rass. dir. civ.*, 1992, 4, p. 153. Compiuta e lucida è l'analisi dell'A. sul ridimensionamento del ruolo dell'economia come punto di riferimento essenziale nei rapporti, finanche patrimoniali. Nei medesimi termini, R. PARDOLESI, *Analisi economica del diritto*, in *Dig. Disc. Priv., Sez. Civ.*, I, Torino, 1987, p. 313. Più in generale, sul ruolo del diritto e dell'economia, *rectius* sul rapporto fra diritto ed economia imprescindibili sono gli insegnamenti di P. PERLINGIERI, *Mercato, solidarietà e diritti umani*, cit., spec. p. 102 ss.; ID., *Economia e diritto*, in ID., *Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2003, p. 271, ove acutamente si evidenzia che “l'istituzionalizzazione del mercato non può prescindere dall'assunzione di un garante esterno, sia esso la morale (laica o religiosa) o il diritto. La società non è riducibile al mercato e alle sue regole; il diritto, al quale spetta la regolamentazione della società, indica limiti e correttivi, dettati non soltanto dal perseguimento della ricchezza e della sua distribuzione, ma da valori ed interessi di natura diversa. Il mercato ha bisogno di norme che lo legittimo e lo regolino: tra mercato e diritto non v'è un prima o un dopo, ma un'inscindibilità logica e storica”; significativi, inoltre, sul punto il contributo di G. OPPO, *Impresa e mercato*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, 1, p. 429 ss.

²⁴ La persona umana rappresenta, in tutte le sue estrinsecazioni, il valore più elevato nella gerarchia dei principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale. Sull'affermazione inconditionata del principio personalistico, si v. per tutti, P. PERLINGIERI e R. MESSINETTI, *Articolo 2*, in *Commento alla Costituzione*, II ed., Napoli, 2001.

²⁵ L'espressione è di M. NUZZO, *Utilità sociale e autonomia privata*, Milano, 1975, p. 43. L'A., tuttavia, acutamente rileva come il rapporto tra benessere sociale e autonomia privata non sia risolutivo, in quanto la nozione di utilità sociale rappresenta il punto essenziale di riferimento per l'attività negoziale dei privati e di ogni iniziativa economica. Ai principi fondamentali riconosciuti dalla Costituzione non può essere negato, infatti, un carattere direttamente normativo e un'efficacia suscettibile di immediata esplicazione. Certamente significativo, in proposito, l'insegnamento di G. OPPO, *op. cit.*, p. 424.



da parametro oggettivo sul quale calibrare l'attività negoziale dei privati e, più genericamente, ogni iniziativa economica.

Di certo i profitti che l'università può trarre dallo sfruttamento diretto del trasferimento tecnologico appaiono irrinunciabili ma, nel contempo, l'ente non può disattendere la sua funzione e tradire il suo ruolo.

In tale prospettiva l'università non può porsi l'obiettivo di concorrere apertamente con la ricerca privata, ma al contrario dovrebbe precipuamente intervenire nei campi in cui il mercato non fornisce a quest'ultima idonei incentivi e non garantisce soddisfacenti utilità economiche²⁶. Assai eloquente in tale prospettiva è l'esempio dei c.d. "farmaci orfani", ovvero quei prodotti farmaceutici che, pur essendo potenzialmente utili per trattare e curare una malattia rara, non hanno un mercato sufficiente per coprire le spese del loro sviluppo e per garantire alle case farmaceutiche un adeguato profitto economico.

L'università che si fa impresa dovrebbe quindi, per sua stessa vocazione, correggere le distorsioni del mercato e farsi carico dei problemi sociali della collettività, garantendone il benessere e lo sviluppo. Un distacco da questa prospettiva indurrebbe, inevitabilmente, una scoraggiata riflessione sulla parabola discendente della funzione sociale dell'impresa e, prima ancora, sulla possibilità di una cinica riconduzione dell'oggetto della ricerca scientifica al regime di appartenenza privatistica.

²⁶ Si v. in proposito M. LIBERTINI, *op. ult. cit.*, p. 49; in senso sostanzialmente difforme, V. DI CATALDO, *Le invenzioni delle Università. Regole di attribuzione dei diritti, regole di distribuzione dei proventi, e strumenti per il trasferimento effettivo delle invenzioni al sistema delle imprese*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, I, p. 351.

